

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno - **22.03.2016** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **22.03.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° **152** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 14	Del 15/03/2016
-------	----------------

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE ANNO 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **15** del mese di **marzo** alle ore **18.00** in Terralba, nella Casa Comunale.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta straordinaria, con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Piras Pietro Paolo	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Atzori Giampaolo		X	Oliva Giuliano	X	
Cauli Alessandro	X		Pili Ilario		X
Dessì Giacomo	X		Putzolu Federico	X	
Grussu Andrea	X		Sanna Gloria		X
Manca M.Cristina	X		Siddi Stefano	X	
Manca Valeriano		X	Soru Roberto	X	
Marongiu Roberto	X		Taris Bernardino	X	
Murtas Alessandro	X		Tuveri Andrea		X

	Presenti	Assenti
Totale	12	5

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà

Il Sindaco prima di passare la parola all'assessore competente rende noto che la proposta consente pochi margini di azione al consiglio per volontà del legislatore nazionale che non consente agli enti locale di aumentare l'importo dell'IMU e della TASI.

Interviene l'assessore Marongiu per illustrare dettagliatamente la proposta congiuntamente a quella sulla Tasi

Entra in aula il consigliere Atzori h.18.55

Presenti n. 13 e assenti n. 4 (Sanna, Pili, Manca V.,e Tuveri)

Interviene il consigliere Atzori per dichiarare che è mancata in questi anni una politica generale delle entrate tributarie ed extratributarie e l'amministrazione ha proceduto ad una valutazione asettica delle medesime senza farle interagire l'una

con l'altra, per cui propone un cambiamento che coinvolga nelle scelte tributarie la comunità alla luce del modello di un bilancio compartecipato e per questi motivi preannuncia, come gruppo, il suo voto di astensione.

Replica il Sindaco ricordando che la politica generale delle entrate dell'amministrazione è stata sempre chiara e lineare e si riassume nelle parole “non aumentare le tasse”. Ricorda di aver sollecitato più volte il dibattito con l'opposizione affinché si esprimesse in merito alla tassazione, l'ultima volta, ripetutamente, in sede di presentazione del consuntivo 2014, senza aver ricevuto in merito nessun contributo di idee e di proposte. Ricorda pure che quando l'opposizione si è espressa su argomenti relativi ai tributi ha sempre genericamente auspicato una riduzione della tassazione, proponendone perfino l'azzeramento.

Interviene l'assessore Marongiu per evidenziare che nella costruzione del bilancio le entrate vengono esaminate per essere armonizzate con le spese dell'ente e sebbene queste abbiano subito nel tempo una drastica riduzione l'amministrazione è sempre riuscita a garantire i servizi esistenti. Evidenzia che la riduzione della pressione fiscale sui cittadini è desumibile dai dati relativi al conto consuntivo.

Interviene l'assessore Manca Maria Cristina per evidenziare lo sforzo compiuto dall'amministrazione per venire incontro alle situazioni di disagio che incontrano molti cittadini nel pagamento delle tasse e per mettere in risalto che l'ente nonostante i tagli è riuscito a garantire i servizi alla collettività. L'assessore rivolge un ringraziamento per il loro lavoro agli uffici interessati che operano con notevoli difficoltà a seguito della precarietà delle risorse umane disponibili.

Conclude il Sindaco il quale, riprendendo il discorso dell'assessore Manca, spiega che le difficoltà degli uffici sono destinate ad aggravarsi in quanto la normativa attuale sulle assunzioni negli enti locali consente la sostituzione del 25% del personale cessato nell'anno precedente (uno su quattro) e non consente il cumulo delle cessazioni in anni diversi. Rispondendo ad un appunto espresso dal consigliere Atzori in una precedente seduta del Consiglio in merito ad accertamenti errati, dichiara che a seguito di un confronto con gli uffici competenti gli risulta che almeno il 90% degli accertamenti erano giusti e doverosi.

Conclusa la discussione il sindaco mette ai voti la proposta che ottiene la seguente votazione:

Consiglieri presenti e votati n. 13 (assenti: V. Manca, I. Pili, A. Tuveri e Sanna G.)

Fav N. 9, astenuti n. 4 (Atzori, Taris, Oliva e Dessì)

Immediata esecutività della deliberazione votata in modo palese ed unanime (voti favorevoli 13).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs n. 23 del 2011, dalla legge 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, ai aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art.13, comma7, del DL 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad accezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 10, del citato articolo 13, DL 201/2011, dispone che dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557/1993;
- l'art. 1 comma 38, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- il comma 12-quinquies, art. 4 del DL 16/2012, dispone che ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992, 504 istitutivo dell'Ici al quale il suindicato decreto Legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Considerato che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare

l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Dato atto che l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il DM 28 ottobre 2015 che dispone il differimento al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 dell'8/7/2014;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che all'art. 1 comma 26 sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con Legge dello Stato confermando, di fatto, le aliquote deliberate per l'anno 2015;

Preso atto delle modificazioni apportate con la Legge sopra indicata in particolare:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile dei servizi finanziari ai sensi di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), deliberate per l'anno 2015 così come di seguito riportato:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA CATEGORIA C/2, C/6 E C/7	0,4%
ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 A/8 E A/9 POSSEDUTE DA CITTADINI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTA LOCATA	0,4%
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO	0,66

ALiquota per immobili posseduti e condotti da commercianti ed artigiani su strada chiusa al traffico per oltre 30 giorni (Escluso immobili di Categ. D) – Agevolazione rapportata al periodo di interruzione	0,38
ALiquota fabbricati produttivi di Cat. D	0,76% (imposta riservata esclusivamente allo Stato)
ALiquota per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,76%
ALiquota per i terreni agricoli	0,76%

- 2) di stabilire che dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di stabilire che condizione necessaria per usufruire dell’aliquota ridotta per gli immobili ubicati su strade chiuse al traffico, a pena di decadenza del beneficio, da parte del proprietario di un’apposita comunicazione attestante i dati catastali, l’ubicazione dell’immobile e il periodo di chiusura al traffico, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2016;
- 5) di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000, urgente ed immediatamente eseguibile